



2024/1333

21.5.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1333 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2024

che modifica e rettifica l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione di pesci vivi, crostacei vivi, prodotti di origine animale ottenuti da tali animali e determinati prodotti della pesca destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a),

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽²⁾, in particolare l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽³⁾, in particolare l'articolo 90, primo comma, lettera a), e l'articolo 126, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce norme relative ai certificati sanitari di cui al regolamento (UE) 2016/429, ai certificati e agli attestati ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 e ai certificati sanitari/ufficiali basati su entrambi tali regolamenti richiesti, tra l'altro, per l'ingresso nell'Unione di determinate partite di animali e merci.

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/oj>.

⁽²⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

⁽³⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj>.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2235/oj).

- (2) Nell'allegato III, capitolo 28 (modello FISH-CRUST-HC), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è stabilito il modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano. Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2744 della Commissione ⁽⁵⁾ ha sostituito tale capitolo. Nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/2744, al punto II.2.6.2, punti i) e iii), del capitolo 28 sostituito, erano presenti due note in eccesso. A fini di chiarezza è opportuno sopprimere tali note.
- (3) Nell'allegato III, capitolo 29 (modello EU-FISH), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è stabilito il modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca destinati al consumo umano catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e trasferiti in paesi terzi con o senza magazzinaggio. Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2744 ha erroneamente soppresso la parte II di tale capitolo. È pertanto opportuno ripristinare la parte II del capitolo in questione e, per motivi di chiarezza, modificare l'ordine dei punti.
- (4) La direttiva 96/23/CE del Consiglio ⁽⁶⁾ è stata abrogata e le disposizioni relative all'ingresso nell'Unione di cui all'articolo 29 di tale direttiva sono state integrate nel regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione ⁽⁷⁾. Anche la decisione 2011/163/UE della Commissione ⁽⁸⁾ è stata abrogata e le sue disposizioni sono state integrate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione ⁽⁹⁾. È pertanto necessario adeguare di conseguenza i riferimenti a tale direttiva e a tale decisione nell'allegato III, capitolo 29, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 nel testo da ripristinare.
- (5) Poiché ai prodotti della pesca provenienti da catture allo stato selvatico non si applicano le prescrizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento delegato (UE) 2022/2292, è opportuno introdurre un'opzione di certificazione distinta per tali prodotti nell'allegato III, capitolo 29, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. Tale opzione di certificazione dovrebbe fare riferimento, per quanto riguarda i contaminanti, alla conformità al regolamento (UE) 2023/915 della Commissione ⁽¹⁰⁾ e, per quanto riguarda i residui di antiparassitari, alla conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾.
- (6) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2744 della Commissione, del 20 novembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali, i modelli di certificati sanitari/ufficiali e l'attestato privato per l'ingresso nell'Unione o il transito attraverso l'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati (GU L, 2023/2744, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2744/oj).

⁽⁶⁾ Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1996/23/oj>).

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2292/oj).

⁽⁸⁾ Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2011/163\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2011/163(1)/oj)).

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/405/oj).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 103, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj>).

⁽¹¹⁾ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj>).

- (7) Poiché le modifiche apportate al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2744 sono entrate in vigore il 4 gennaio 2024, nell'interesse della certezza del diritto e per agevolare gli scambi, le modifiche e le rettifiche apportate al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 dal presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza. L'entrata in vigore urgente delle modifiche e delle rettifiche non pregiudica il fatto che, conformemente all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2744, fino al 15 settembre 2024 continua a essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pesci vivi, crostacei vivi, prodotti di origine animale ottenuti da tali animali e determinati prodotti della pesca, accompagnate dall'opportuno certificato sanitario/ufficiale o certificato ufficiale rilasciato conformemente ai modelli di cui all'allegato III, capitoli 28 e 29, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2744, a condizione che il certificato in questione sia stato rilasciato entro il 15 giugno 2024.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è modificato e rettificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è così modificato e rettificato:

1) al capitolo 28, il punto II.2.6.2 è sostituito dal seguente:

«II.2.6.2. gli animali acquatici non sono trasportati in condizioni che ne compromettano lo stato sanitario, in particolare:

- i) quando gli animali acquatici sono trasportati in acqua, questa non ne modifica lo stato sanitario;
- ii) i mezzi di trasporto e i contenitori sono costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici durante il trasporto;
- iii) [il contenitore] ⁽⁴⁾ [la barca vivaio] ⁽⁴⁾ [non è stato/a utilizzato/a in precedenza] ⁽⁴⁾ [è stato/a pulito/a e disinfettato/a conformemente a un protocollo e con prodotti approvati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine] ⁽⁴⁾, prima del momento del carico per la spedizione nell'Unione;»;

2) al capitolo 29 è aggiunto il testo seguente:

<PAESE

Modello di certificato EU-FISH

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	II.1 Attestato di sanità pubblica		
	Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti della pesca di cui alla parte I:		
		a)	sono stati sbarcati e scaricati nel rispetto delle norme igieniche dalla nave o dalle navi riconosciute/registrate ⁽¹⁾ (indicare il numero di riconoscimento/registrazione e il nome dello Stato membro o degli Stati membri di bandiera) in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione VIII, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004;
		b)	sono accompagnati dalla dichiarazione di trasbordo o dalla dichiarazione di sbarco stampata ⁽²⁾ o dalle parti pertinenti di essa ⁽²⁾ ;
	⁽³⁾	[c)	rispettano le garanzie relative all'acquacoltura previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o territorio di origine dei prodotti della pesca è elencato nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e contrassegnato da una "X" per l'acquacoltura;]
	⁽³⁾ oppure	[c)	sono prodotti della pesca provenienti da catture allo stato selvatico per i quali sono applicate modalità di monitoraggio per controllare il rispetto della legislazione dell'Unione in materia di contaminanti, in conformità al regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, e in materia di residui di antiparassitari, in conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio;]
	⁽³⁾	[d)	sono stati immagazzinati in uno o più depositi frigoriferi iscritti nell'elenco UE (indicare il numero o i numeri di riconoscimento) in conformità ai requisiti pertinenti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo VII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]
	⁽³⁾	[e)	sono stati caricati nel rispetto delle norme igieniche sulla nave o sulle navi riconosciute (indicare il numero di riconoscimento e la bandiera della nave o delle navi dello Stato membro o degli Stati membri, oppure del paese terzo o dei paesi terzi) in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione VIII, capitoli I e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]
	⁽³⁾	[f)	sono stati caricati in un contenitore (indicare il numero del contenitore), o su un autocarro (indicare il numero di targa dell'autocarro e del rimorchio), o su un aeromobile (indicare il numero del volo) in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004.]
	Note		
Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.			
Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.			

«PAESE

Modello di certificato EU-FISH

Parte I	
Casella I.11:	indicare il nome, l'indirizzo e il numero del deposito o dei depositi frigoriferi iscritti nell'elenco UE nel paese terzo di spedizione oppure, qualora il prodotto non fosse immagazzinato in un deposito frigorifero, indicare il nome e il numero di riconoscimento o di registrazione della nave o delle navi di origine battenti bandiera dello Stato membro.
Casella I.15:	indicare il mezzo di trasporto in partenza dal paese terzo di spedizione. In caso di navi congelatrici o navi reefer, indicare il nome, il numero di riconoscimento e lo Stato di bandiera; in caso di pescherecci, indicare il numero di registrazione e lo Stato di bandiera. Se come mezzi di trasporto si utilizzano contenitori, autocarri o aeromobili, indicare le stesse informazioni fornite al punto II.1, lettera f).
Casella I.20:	selezionare "Industria conserviera" per i pesci interi inizialmente congelati in salamoia a - 9 °C o a temperature superiori a - 18 °C e destinati alla fabbricazione di conserve in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo I, parte II, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. Selezionare "Prodotti destinati al consumo umano" oppure "Ulteriore trasformazione" per gli altri casi.
Casella I.27:	"Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 o 2106. "Tipo di trattamento": specificare se si tratta di un prodotto refrigerato, congelato o trasformato.
Parte II	
(¹)	Sono compresi, a seconda dei casi, i pescherecci, le navi officina, le navi congelatrici e le navi reefer.
(²)	È accettato anche il formato elettronico. Se non vi è magazzino è utilizzata una dichiarazione di trasbordo, altrimenti una dichiarazione di sbarco.
(³)	Cancellare la dicitura non pertinente.
Certificatore	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Data	Firma»
Timbro	